SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 115

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 1986)

INDICE

DI CORATO, PETRARA: Sui comportamenti autoritari tenuti da alcuni funzionari dei Ministeri della funzione pubblica e del tesoro nei rapporti con le organizzazioni sindacali (3216) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) *Pag.* 2279

FRANCO: Sull'ammissione, da parte del Ministero dei trasporti, al corso-concorso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, anche di candidati in difetto dei requisiti di anzianità previsti dal citato articolo 3 (2300) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 2280

GARIBALDI: Per la sollecita emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 per il riordino della normativa che disciplina le scuole dirette a fini speciali (2232) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2281

Per la sollecita emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 per il riordino della normativa che disciplina la formazione professionale degli assistenti sociali (2242) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2281

LIBERTINI ed altri: Sui provvedimenti adottati per garantire la sicurezza del posto di lavoro ai quaranta dipendenti del bar Fast food 6D Internazionale dell'aeroporto di Roma-Fiumicino licenziati a seguito della chiusura del bar stesso (3068) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 2283

MONDO: Per la revoca del decreto ministeriale di sospensione cautelare dal servizio del professor Comandè di Milazzo (Messina) e sull'opportunità di un accertamento da parte del Ministero della posizione processuale di detto professore (2665) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2284

SALVATO: Sull'*iter* riguardante le denunce inoltrate alla procura della Repubblica di Napoli ed alla pretura di Torre Annunziata per le centinaia di immigrazioni di nuclei familiari nell'imminenza delle elezioni del 12 maggio 1985 allo scopo di stravolgere i risultati elettorali (2806) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2286

SEGA: Sull'interruzione dei lavori di costruzione del nuovo ponte sul fiume Po tra Corbola e Adria (Rovigo) e per una loro sollecita ripresa (2294) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2287

SEGA, LOTTI Maurizio: Per la predisposizione di un'inchiesta in ordine alla interruzione dei lavori di costruzione del nuovo ponte sul fiume Po tra Corbola e Adria (Rovigo) (2895) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2287

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che da parte di alcuni funzionari dei loro rispettivi Ministeri permangono comportamenti autoritari nel rapporto con le organizzazioni sindacali, atteso che si persiste nel sistematico rifiuto di farsi interlocutori dei sindacati dei pensionati in ordine ai problemi riguardanti gli ex lavoratori dello Stato e degli enti locali;

se non ritengano necessario intervenire affinchè sia riconosciuta al Ministro della funzione pubblica la competenza in materia, fermo restando il coinvolgimento del Tesoro ogni volta che i provvedimenti riflettano aspetti finanziari.

(4-03216)

(5 agosto 1986)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che non esiste — e non è mai esistito — alcun particolare motivo di preclusione, da parte dei funzionari del dipartimento della funzione pubblica, a ricevere le organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati per discutere dei molteplici problemi riguardanti gli aspetti previdenziali ed assistenziali degli ex dipendenti dello Stato e degli enti locali.

A dimostrazione di quanto assunto sta il fatto che in passato tutti i provvedimenti più significativi adottati in favore degli ex pubblici dipendenti (quale, ad esempio, la legge perequativa dei trattamenti di quiescenza) sono stati sempre preceduti da laboriose riunioni tenute presso il dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che hanno potuto così offrire il loro contributo di esperienza e di studio. Lo stesso dicasi per il disegno di legge atto Senato n. 1355, concernente l'estensione dei benefici di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (computo delle anzianità pregresse) ai pensionati postelegrafonici e ferrovieri; disegno che da tempo ha iniziato il suo *iter* parlamentare e che dovrebbe divenire quanto prima disposizione operante.

L'ultimo incontro con i rappresentanti sindacali nazionali dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL è stato tenuto nel giuno scorso ed i motivi di discussione non sono certo mancati.

La recente pausa parlamentare ha inevitabilmente influito sulla periodicità di tali incontri: essi comunque riprenderanno con l'approssimarsi di precise scadenze, prima fra tutte quella del riordino generale del sistema previdenziale giudicato ormai improcrastinabile e per il quale esiste un preciso impegno del Governo.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(8 ottobre 1986)

FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ed al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sono a conoscenza che, con decreto ministeriale n. 2395 del 1985, è stata approvata la graduatoria di merito relativa al corso-concorso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, inserendo (vincitori compresi) anche quei candidati che non hanno i requisiti di ammissione previsti dal citato articolo 3 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 (e cioè nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva), nonostante il dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984, al punto 1.3 *a*), avesse precisato a tutti gli enti interessati che nel computo dell'anzianità occorreva fare riferimento esclusivamente al servizio effettivo reso nella carriera direttiva.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali iniziative si intende adottare di fronte ad un decreto palesemente illegittimo e se non si ritenga di dover sospendere l'ammissione al corso in programmazione di quei candidati in difetto dei requisiti di anzianità e di chiedere la revoca del decreto ministeriale n. 2395 del 1985 del Ministro dei trasporti.

(4-02300)

(12 novembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri e a nome del Ministro per la funzione pubblica.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, n. 2395, è stata approvata la graduatoria di merito formulata per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale ai fini della nomina con decorrenza 1° gennaio 1985 a primo dirigente nel ruolo «ingegneri-architetti» del servizio lavori e costruzioni dell'allora Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Col medesimo decreto si è proceduto a dichiarare i n. 3 vincitori del concorso per titoli per l'ammissione al corso di cui sopra, in applicazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, e delle disposizioni attuative impartite al riguardo dalla Presidenza del Consiglio - dipartimento per la funzione pubblica.

Nell'anzidetta graduatoria risultano inclusi n. 34 funzionari tutti in possesso, tra gli altri, del requisito di anzianità di nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva (alla data del 31 dicembre 1984), richiesta dalla legge succitata.

In merito a tale requisito, i competenti uffici delle ferrovie dello Stato assicurano che è stato rigorosamente osservato quanto precisato dal dipartimento per la funzione pubblica con circolare n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984, dipartimento che, con specifica nota del 1° marzo 1986, ha ulteriormente confermato la regolarità delle posizioni dei dipendenti inseriti nelle graduatorie del corso-concorso in questione.

Pertanto, il provvedimento è assolutamente conforme alle norme in vigore.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(7 ottobre 1986)

GARIBALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si è inteso realizzare tra l'altro il riordino delle scuole dirette a fini speciali per quanto attiene sia all'ordinamento didattico (articolo 3) che al valore abilitante all'esercizio professionale o di titolo all'accesso ai pubblici impieghi (articolo 9);

che nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 162 ci si è fatti carico del problema della convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento ai fini dell'esercizio delle corrispondenti attività professionali;

che, sia nell'uno (articolo 9) che nell'altro (articolo 19) caso, si sarebbe dovuto provvedere mediante decreti presidenziali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i Ministri interessati;

che, di conseguenza, secondo quanto affermato (e scritto) dall'Associazione nazionale assistenti sociali (ANAS) il 31 maggio 1985, lo specifico decreto del Presidente della Repubblica è stato firmato dal Presidente stesso;

che, tuttavia, in tempi successivi — sempre secondo l'ANAS — il decreto del Presidente della Repubblica in questione, «già firmato» dal Presidente e non ancora registrato alla Corte dei conti, è stato «bloccato» dal Ministro della pubblica istruzione per «apportare al testo ulteriori modifiche ed integrazioni»,

l'interrogante chiede se corrisponda al vero che un decreto presidenziale ad ogni effetto sia stato o sia per essere modificato, ancorchè già sottoscritto dal Presidente della Repubblica; nell'affermativa, per quali ragioni sia accaduto e, infine, a che punto stiano gli atti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982.

(4-02232)

(22 ottobre 1985)

GARIBALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che col decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si è inteso realizzare, tra l'altro, il riordino delle scuole dirette a fini speciali per quanto attiene sia all'ordinamento didattico (articolo 3) che al valore abilitante all'esercizio professionale o di titolo all'accesso ai pubblici impieghi (articolo 9);

che nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 ci si è fatti carico del problema della convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento ai fini dell'esercizio delle corrispondenti attività professionali;

che, sia nell'uno (articolo 9) che nell'altro (articolo 19) caso, si sarebbe dovuto provvedere mediante decreti presidenziali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, e dei Ministri interessati;

che, di conseguenza, secondo quanto affermato (e scritto) dall'Associazione Nazionale Assistenti Sociali (ANAS) il 31 maggio 1985 lo specifico decreto del Presidente della Repubblica è stato firmato dal Presidente stesso;

che, tuttavia, in tempi successivi — sempre secondo l'ANAS — il decreto del Presidente della Repubblica in questione, già firmato dal Presidente e non ancora registrato alla Corte dei conti, è stato «bloccato» dal Ministro della pubblica istruzione per «apportare al testo ulteriori modifiche ed integrazioni»;

l'interrogante chiede se corrisponda al vero che un decreto presidenziale ad ogni effetto sia stato, o sia per essere, modificato ancorchè già sottoscritto dal Presidente della Repubblica; nell'affermativa per quali ragioni sia accaduto e, infine, a che punto stiano gli atti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982.

(4-02242)

(24 ottobre 19895)

RISPOSTA (*). — In ordine alle problematiche concernenti la revisione degli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali, si premette che questa Amministrazione, a conclusione dei lavori dell'apposita Commissione di studi interministeriale, si è fatta carico, fin dal mese di maggio del 1985, di predisporre lo schema di decreto presidenziale, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'attribuzione del valore abilitante per l'esercizio della professione al diploma di assistente sociale rilasciato dalle predette scuole.

Il testo, in un primo tempo approntato, dopo aver subìto un riesame inteso alla riformulazione di alcuni articoli fu sottoposto quindi all'esame del Consiglio dei ministri il quale, nella seduta del 31 maggio 1985, lo approvò apportandovi due modifiche: una relativa al valore da attribuire al diploma di assistente sociale ai fini dell'accesso ai ruoli delle Pubbliche amministrazioni; l'altra intesa a prevedere il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, ai fini della convalida del diploma conseguito a norma del precedente ordinamento, da coloro i quali siano già in servizio, in qualità di assistenti sociali, alle dipendenze dello Stato.

Risponde, peraltro, al vero che questo Ministero, prima che il suddetto decreto fosse inoltrato alla Corte dei conti, chiese alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 agosto 1985, un nuovo esame del testo già approvato, per integrarne la disciplina con un'apposita norma di carattere transitorio, finalizzata al funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, prospettando nel contempo una riformulazione dell'articolo 2 che comprendesse anche i rapporti di lavoro subordinato, operanti nel settore privato dei servizi sociali.

Nell'aderire alla proposta di questa Amministrazione, gli altri Ministeri interessati formularono osservazioni non del tutto convergenti, tanto che la Presidenza del Consiglio dei ministri ritenne necessario convocare un'apposita commissione a livello tecnico la quale, nella seduta del 18 novembre 1985, concordò su alcune soluzioni che portarono ad una nuova formulazione del testo.

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Sulla base delle intese raggiunte, fu diramato un nuovo schema di decreto presidenziale che fu approvato dal Consiglio dei ministri il 14 dicembre 1985 (con l'aggiunta di un articolo riguardante il personale del Ministero di grazia e giustizia) ed inviato, quindi, alla Corte dei conti per l'apposizione del visto e la conseguente registrazione.

Senonchè, il citato organo di controllo, in data 18 febbraio 1986, ha restituito non vistato il decreto in parola, eccependo alcune osservazioni, tra le quali la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato e l'estraneità della materia attinente alle attuali scuole per assistenti sociali, in relazione al disposto dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

A seguito di tali osservazioni, questo Ministero, dopo aver acquisito l'avviso favorevole delle Amministrazioni concertanti, ha provveduto, con nota n. 2648 del 5 maggio 1986, ad avanzare al Consiglio di Stato una richiesta di parere, con allegato lo schema del decreto del Presidente della Repubblica, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 dicembre 1985.

Non appena sarà stato acquisito il suddetto parere, si procederà, con ogni possibile sollecitudine, alla stesura del testo definitivo, che sarà quindi sottoposto alla prevista approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(7 ottobre 1986)

LIBERTINI, LOTTI Maurizio, BISSO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Sulla situazione che si è creata nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, in seguito alla chiusura, avvenuta per motivi di sicurezza, del bar Fast Food, 6D Internazionale, e al conseguente licenziamento di 40 dipendenti.

In particolare, gli interroganti, confermando il loro interesse e il loro appoggio ad ogni misura diretta a garantire la sicurezza, chiedono di sapere:

1) se il Governo si è posto il problema, e come, di garantire il lavoro ai 40 dipendenti del bar del quale è stata ordinata la chiusura;

2) se la decisione di chiudere questo esercizio non possa essere sostituita dalla decisione di spostarlo in un luogo più sicuro.

Gli interroganti sottolineano che è profondamente ingiusto che a far le spese di misure di sicurezza siano lavoratori del tutto estranei alle vicende terroristiche, oggi privati del diritto al lavoro e condannati alla disoccupazione.

(4-03068)

(24 giugno 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

Come noto, il bar Fast food 6D Internazionale dell'aerostazione di Fiumicino è stato riaperto al pubblico il 12 agosto ultimo scorso.

Sono stati, infatti, eseguiti i lavori per la riattivazione del servizio di ristoro esercitato dalla Berardo s.p.a. che, in data 4 luglio ultimo scorso,

ha revocato le lettere di preavviso di licenziamento inviate, pochi giorni prima, ai 40 dipendenti addetti al citato esercizio.

Per motivi di sicurezza pubblica, i lavori si sono concretizzati in una protezione dell'intera zona del bar mediante una parete di cristalli antiproiettile e con accesso consentito esclusivamente dall'esterno.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(7 ottobre 1986)

MONDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Con riferimento al decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso il 13 settembre 1985 per il professor Comandé Placido, docente in Milazzo, ITC Leonardo da Vinci, premesso:

che, in data 8 luglio 1981, il giudice istruttore, dottor Marcello Mondello, presso il tribunale di Messina comunicava istruzione penale in corso a carico di docenti dell'ITC Leonardo da Vinci di Milazzo (Messina); uno, imputato di concussione aggravata, altro di reato di furto (tale istruttoria formale veniva conclusa dopo 5 anni e il professor Comandé veniva rinviato a giudizio per un presunto reato di cui all'articolo 624 del codice penale, reato amnistiato, perchè indiziato di essersi impossessato di alcuni documenti e pratiche al fine di trarne profitto con la divulgazione; imputato su semplici indizi e nessuna prova);

che durante la lunga istruttoria il professor Comandé non è stato ascoltato dal giudice istruttore Mondello e non esiste agli atti alcun verbale di interrogatorio svolto con il professor Comandé;

che, a seguito del provvedimento di rinvio a giudizio, dal Ministero della pubblica istruzione veniva emesso e notificato decreto di sospensione cautelare dal servizio, identico sia per il docente imputato di concussione aggravata sia per il docente indiziato di furto (in sostanza al professor Comandé venivano erroneamente attribuite le imputazioni dell'altro insegnante imputato di concussione di cui agli articoli 81 e 317 del codice penale e inoltre venivano indicate, inspiegabilmente e superficialmente, le generalità del professor Comandé in modo errato);

che il professor Comandé, rivolgendosi al Ministero della pubblica istruzione, puntualizzava gli errori presenti nel decreto in parola e ne chiedeva l'annullamento; invece il Ministero della pubblica istruzione prendeva atto degli errori commessi e, lasciando inalterate ed errate le generalità del docente, correggeva il provvedimento con semplici aggiunte;

considerato che, dopo la notifica di questo secondo decreto, il professor Comandé proponeva ricorso amministrativo; l'impugnativa veniva fondata sul rilievo che la volontà del Ministro di adottare la misura della sospensione cautelare dal servizio, per motivi di opportunità, si era certamente formata su un falso presupposto, ossia che il professor Comandé fosse stato rinviato a giudizio per il reato di concussione continuata (articoli 81 e 317 del codice penale), nè l'errore poteva considerarsi sanato a seguito dell'aggiunta, nel secondo decreto rettificato, della semplice indicazione dell'articolo 624 del codice penale (questa modifica, anzichè emendare

l'atto del vizio denunciato, ne aveva aggravato l'illegittimità, essendo inconcepibile che la medesima, identica motivazione possa sostenere la decisione di sospendere in via cautelativa il docente dal servizio, per due reati tanto diversi, quali quello di concussione continuata e quello di furto);

preso atto che il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, in data 30 gennaio 1986, ha accolto l'appello del professor Comandé, difeso dal professor Enzo Silvestri, annullando e sospendendo l'esecuzione del decreto ministeriale del 13 settembre 1985 e di quello successivo, poichè ha ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento impugnato derivi un danno grave ed irreparabile,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, al lume dei successivi provvedimenti del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, notificati al Ministero della pubblica istruzione, non intenda revocare il decreto ministeriale del 13 settembre 1985 e la successiva rettifica del 14 novembre 1985

se non ravveda la opportunità di inviare un ispettore presso il tribunale di Messina, ufficio istruzione penale, perchè accerti se, dall'esame del fascicolo n. 292/81 si rilevino prove concrete di colpevolezza per il professor Comandé, inspiegabilmente rinviato a giudizio, con verbale di suo interrogatorio;

se non ravveda la opportunità di sentire il professor Comandé, anche tramite ispettore ministeriale;

se, infine, non ritenga di dover disporre opportuna normativa affinchè, in futuro, le sospensioni cautelari dal servizio, per dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, da assolutamente discrezionali, siano precedute da approfondite indagini ed accertamenti, interrogando anche gli interessati e ciò al fine di evitare danni gravi ed irreparabili ed ingiustizie palesi.

(4-02665)

(26 febbraio 1986)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche a nome del Ministro di grazia e giustizia, si premette che questo Ministero, in esecuzione della decisione del Consiglio di giustizia amministrativo per la regione siciliana, ha riammesso temporaneamente in servizio, in attesa della decisione di merito del TAR Sicilia, il professor Comandé, docente dell'istituto tecnico statale «L. Da Vinci» di Milano.

Quanto al provvedimento di sospensione cautelare disposto da questa Amministrazione nei confronti del succitato docente, si fa presente che esso è stato formulato a seguito dell'ordinanza del rinvio a giudizio emanata dal tribunale di Messina per presunti illeciti penalmente perseguibili commessi dal medesimo nella sede di servizio.

Detto provvedimento, a cui questa Amministrazione aveva apportato opportune modifiche a seguito di precedenti errori materiali di trascrizione, è stato regolarmente registrato da parte degli organi di controllo in data 5 febbraio 1986.

Quanto alla revoca del decreto in questione si fa presente che, ai sensi dell'articolo 92 del testo unico 3/57, essa può essere disposta soltanto quando il procedimento penale si sarà concluso «con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato».

Infine, circa la lamentata assoluta discrezionalità delle sospensioni cautelari, si precisa che questa Amministrazione con nota del 16 ottobre 1985 ha impartito disposizioni per l'individuazione di criteri univoci di comportamento ai quali i competenti uffici devono attenersi in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(2 ottobre 1986)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nello scorso anno sono stati presentati due esposti alla pretura di Torre Annunziata e alla procura della Repubblica di Napoli per denunciare centinaia di immigrazioni di nuclei familiari nel comune di Trecase avvenute nell'imminenza delle elezioni del 12 maggio 1985 con lo scopo preciso di stravolgere la platea elettorale;

che i risultati di un'ispezione, disposta nell'aprile del 1985 dalla prefettura all'ufficio anagrafico del suddetto comune in cui vengono evidenziate irregolarità nella trattazione delle pratiche immigratorie, sono stati trasmessi alla pretura di Torre Annunziata per le valutazioni di sua competenza;

che in data 14 gennaio 1986 un ulteriore esposto è stato presentato alla procura di Napoli dal sindaco di Trecase in adempimento di quanto richiesto dalla commissione elettorale comunale,

l'interrogante chiede di conoscere le cause della lentezza dell'*iter* processuale.

(4-02806)

(3 aprile 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla vicenda degli illegittimi trasferimenti di residenza di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Boscotrecase, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha comunicato che presso quell'ufficio è «pendente il fascicolo processuale n. 6087/5C/85 al quale sono riuniti tutti gli altri fascicoli processuali inerenti le medesime vicende, compresi i fascicoli inviati dalla pretura di Torre Annunziata», aggiungendo che «le indagini sono tuttora in corso e si presentano complesse per la quantità delle persone che potrebbero essere state coinvolte nei trasferimenti».

Lo stesso procuratore ha assicurato che l'istruttoria sarà curata «in tempi brevi e comunque compatibili con il notevole carico di lavoro dell'ufficio».

(1 ottobre 1986)

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

SEGA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che da circa 2 anni l'ANAS ha appaltato i lavori di costruzione del nuovo ponte sul Po tra Corbola ed Adria (Rovigo);

che i lavori sono stati successivamente interrotti dopo l'arresto in Sicilia del titolare della ditta IMPA di Catania (gruppo Rendo), appaltatrice dell'opera,

l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi e per disposizioni di chi i suddetti lavori sono stati interrotti e quali misure il Ministro dei lavori pubblici intende adottare per la ripresa della costruzione di un manufatto necessario e urgente per la sicurezza e lo sviluppo del Polesine. (4-02294)

(8 novembre 1986)

SEGA, LOTTI Maurizio. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che il Ministro dei lavori pubblici non ha finora risposto alla interrogazione n. 4-02294 presentata in data 8 novembre 1985;

avuto notizia che il ritardo dei lavori di costruzione del ponte sul Po tra Corbola ed Adria (strada statale n. 495, di Codigoro), consegnati in data 7 agosto 1984 all'impresa IMPA di Catania, lavori praticamente mai iniziati, perchè (secondo una lettera dell'ANAS di Venezia) «durante la fase di avviamento dei lavori il magistrato per il Po di Parma indiceva, in data 12 febbraio 1985, una riunione di servizio durante la quale emergeva la impossibilità di eseguire il ponte nella posizione progettata, perchè non compatibile con la sistemazione dell'alveo, della quale nel frattempo detto ente aveva disposto lo studio e definita la soluzione. Nel corso di detta riunione venivano definiti i criteri di massima del nuovo posizionamento e, insieme ad altre condizioni, le luci minime atte a garantire, nella prevista futura sistemazione, la navigabilità»;

considerato che, sempre a giudizio dell'ANAS di Venezia, «a seguito di quanto sopra si rendeva necessario, anche in conseguenza del fatto che la variazione di posizionamento del ponte si ripercuoteva lungo tutto il tracciato del lotto appaltato, procedere in data 20 febbraio 1985 alla sospensione dei lavori»,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) come possa essere stato predisposto ed approvato il progetto originario per la costruzione del ponte senza i preventivi parere ed approvazione da parte del competente ufficio del magistrato per il Po o, in alternativa, come lo stesso magistrato per il Po avesse potuto rilasciare nulla osta in contrasto con la «sistemazione d'alveo della quale nel frattempo aveva disposto lo studio»;

2) quale fosse il costo iniziale del progetto e a quale cifra esso sia stato appaltato alla ditta IMPA;

3) a quanto ammontano i nuovi oneri per la perizia di variante e quanto inciderà la prevedibile revisione prezzi;

4) se in conseguenza della sostanziale riprogettazione non sia conveniente procedere, anche a seguito delle disavventure giudiziarie dell'appaltatore, all'annullamento dell'appalto stesso e all'indizione di un appalto *ex novo*;

5) se non ritenga doveroso promuovere una severa inchiesta su tutta l'anomala e preoccupante vicenda, la quale ha già provocato ingenti costi

per lo Stato ed enormi ritardi nell'attuazione di un'opera tanto attesa dalle popolazioni interessate, oltre che necessaria ai fini della sicurezza idraulica.

(4-02895)

(29 aprile 1986)

RISPOSTA (*). — In riferimento alle interrogazioni in oggetto, si comunica quanto segue.

Le interrogazioni stesse riguardano la realizzazione, lungo la strada statale n. 495, di un nuovo ponte sul fiume Po, da ubicarsi a metri 2.100 a valle di quello esistente, di cui è prevista la demolizione per esigenze idrauliche. Tale ponte deve collegare le località di Bottrighe e Corbola.

In particolare si precisa che per il posizionamento del nuovo ponte venne a suo tempo concesso da parte del Magistrato per il Po, — ufficio di Rovigo, in data 20 giugno 1981, il nulla-osta di massima (sotto il profilo idraulico) sia pure con alcune raccomandazioni da tenere presenti per la tutela del corso di acqua da attraversare; inoltre con voto reso nell'adunanza del 25 gennaio 1983 il Consiglio di amministrazione dell'ANAS riteneva meritevole di approvazione il progetto di data 19 ottobre 1982, per l'importo di complessive lire 37 miliardi, di cui lire 21.264.632.820 per lavori a base di appalto.

Espletata in seguito la licitazione privata rimaneva aggiudicataria dei lavori l'impresa IMPA s.p.a., con sede in Catania, con il ribasso del 15,94 per cento che con il contratto in data 13 ottobre 1984 si impegnava ad eseguire i lavori in argomento verso il prezzo di nette lire 17.875.000.000 circa.

Pertanto la spesa complessiva dell'opera, tenuto conto delle somme a disposizione dell'Amministrazione pari a lire 15.125.242.335, ascende a lire 33.000.292.684.

A seguito della consegna dei lavori l'impresa dava subito inizio alle operazioni preliminari (tracciamenti, pratiche espropriative, sondaggi geognostici, eccetera), ma per alcuni problemi connessi all'attraversamento del fiume Po con le strutture del nuovo ponte il Magistrato per il Po di Parma indiceva una riunione a cui partecipavano anche i rappresentanti del compartimento dell'ANAS di Venezia (Ingegnere dirigente e Ingegnere capo) e quelli dell'impresa appaltatrice IMPA s.p.a. di Catania.

Da detta riunione emerse che, dovendosi procedere per esigenze idrauliche alla sistemazione del tratto del fiume Po nella zona compresa tra le anse di Corbola e Bottrighe, in attuazione del progetto di sistemazione dell'alveo redatto in data successiva al citato parere, si rendeva necessario rivedere la prevista ubicazione del costruendo ponte, che avrebbe interferito con le opere idrauliche in una delle suddette anse.

Veniva, pertanto, stabilito che il nuovo ponte fosse traslato rispetto alla posizione originaria di progetto, per renderlo compatibile con le strutture di difesa idraulica da eseguirsi da parte del Magistrato per il Po.

(*) *Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.*

Per procedere, quindi, all'adeguamento del progetto il compartimento di Venezia disponeva in data 20 febbraio 1985 la sospensione dei lavori e procedeva ad effettuare un approfondito studio idraulico mirante ad individuare un nuovo posizionamento dell'opera con conseguente diversa cadenza delle pile in alveo secondo le prescrizioni del Magistrato per il Po.

Tale nuovo posizionamento del ponte, che comporta di conseguenza anche variazioni per la viabilità di raccordo con la strada statale n. 495, ha riportato il benestare del Magistrato per il Po con alcune precisazione attinenti alle opere di difesa delle arginature maestre.

Il compartimento ANAS ha redatto, pertanto, la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 105 che, dopo l'acquisizione dei prescritti pareri da parte degli enti interessati, è stata posta all'esame del consiglio di amministrazione dell'ANAS in data 13 maggio 1986.

In sede di esame della perizia anzidetta il predetto consiglio di amministrazione ha ritenuto meritevole di approvazione il nuovo tracciato proposto nonchè le variazioni tecniche e strutturali del nuovo ponte, rinviando però la esecuzione del collegamento stradale con la strada statale n. 495, lato Andria, al momento in cui sarà stato definito con gli enti locali il tracciato del futuro tronco della strada transpolesana, (compreso fra la strada statale n. 16 «Adriatica» e la strada statale n. 309 «Romea») e pertanto la perizia ha riportato il parere favorevole del ripetuto consiglio di amministrazione per l'importo ridotto di lire 5.290.743.634 di cui lire 1.685.626.115 per maggiori lavori al netto e lire 3.605.117.519 per maggiori somme a disposizione dell'amministrazione.

Conseguentemente, il nuovo impegno complessivo di spesa ascende a lire 38.291.036.318 di cui lire 19.560.676.464 per lavori al netto con un incremento del 9,43 per cento rispetto all'importo contrattuale originario.

Risulta pertanto che l'incremento revisionale lordo, a partire dalla data dell'appalto, è dell'ordine del 16 per cento circa di cui il 9 per cento è riferibile al periodo di sospensione dei lavori (circa 16 mesi).

La consegna dei lavori di cui alla perizia di variante tecnica e suppletiva approvata è stata già autorizzata dall'ANAS con la conseguente ripresa dei lavori stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(6 ottobre 1986)